NOTIZIARIO

L'ARTIGIANO

CONFARTIGIANATO IMPRESE LUCCA - ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI

MENSILE - SPEDIZIONE IN A.P. - art. 2 comma 20/B - Legge 662/96 - Lucca

5 numero

GIUGNO 2020

LE NOVITA' DEL DECRETO RILANCIO

COVID 19 E MODIFICA DEL DVR

SPECIALE TRASPORTO

Gli indirizzi e gli Orari degli Uffici dell'Associazione

SEDE: Viale C. Castracani, trav. IV, 84 - Loc. Arancio Lucca
Tel. 0583.47641 (15 linee r.a.) - Fax 0583.476499
Aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,30

e-mail: segreteria@sogesa2000.it
e-mail: assart@lucca.confartigianato.it
sito internet: www.confartigianatolucca.it

ZONA DELLA VERSILIA

VIAREGGIO: c/o Centro Direzionale
Via Scirocco, 53 – 1° Piano int. 12 - Loc. Bicchio
Zona Industriale Cotone - Tel. 0584.46323 - Fax 0584.46322
Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30.

CAMAIORE: Via V. Emanuele, 121 - Tel. 0584.984306
Tutti i venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

FORTE DEI MARMI: Via Provinciale, 155 - Tel. 0584.784020
Tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e tutti i venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

PIETRASANTA: Via Garibaldi, 99 - Tel. 0584.790151
Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

ZONA DELLA MEDIAVALLE

FORNACI DI BARGA: c/o Scuole Elementari - P.zza IV Novembre
Tel.0583.708118
Tutti i lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
e tutti i giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30.

ZONA DELLA GARFAGNANA

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Via Vannugli, 41/43 - Tel. 0583.62725
Tutti i martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
e tutti i giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

ZONA DELLA PIANA DI LUCCA

PORCARI: Via G. Puccini, 1877 c/o Vittoria Assicurazioni
Tutti i lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Sommario

LE NOVITÀ DEL DECRETO BILANCIO PAG. 3
SANIFICAZIONE OBBLIGATORIA PAG. 5
COVID19 E DMODIFICA DEL DVR PAG. 6
SCADENZE LUGLIO 2020 PAG. 7
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PAG. 8
PROTOCOLLO CANTIERI DEL 24.4.2020 PAG. 9
COVID19: MISURE DI SICUREZZA FILIERA PNEUMATICI PAG. 10
SPECIALE TRASPORTO PAG.11
ANAP/INAPA INFORMA PAG. 14
NOTIZIE FLASH PAG.15

NOTIZIARIO L'ARTIGIANO
Mensile della Confartigianato Imprese Lucca,
Associazione Libera Artigiani della Provincia di Lucca
Registrato presso il Tribunale di Lucca
con il n. 150 in data 2/2/1960
Direttore Responsabile: ROBERTO FAVILLA
Redattore: MASSIMILIANO MARASCHIN
Direzione e Amministrazione:
Lucca - Loc. Arancio
Viale Castracani, trav. IV, 84
Tel. 0583.47641 (15 linee r.a.)
Fax 0583.476499
e-mail: assart@lucca.confartigianato.it
Internet: www.lucca.confartigianato.it
Realizzazione grafica e stampa:
Tipografia Amaducci sas
Via della Repubblica, 13 - Borgo a Mozzano (Lu)
Tel. 0583 88039
Il mensile Ufficiale della Associazione Libera Artigiani della Provincia di Lucca, viene inviato gratuitamente a tutti gli associati, nonchè ad Enti, Associazioni, Amministratori.
Gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative che non ricevessero il giornale, sono invitati a darne comunicazione alla segreteria.

D.Lgs 196/2003
TUTELA DEI DATI PERSONALI
La informiamo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, recante disposizioni per la protezione dei dati personali, che il Suo nominativo e il relativo indirizzo costituiscono oggetto di trattamento finalizzato al recapito del periodico mensile "l'Artigiano". Il trattamento è effettuato mediante operazioni manuali e automatizzate.
La informiamo altresì che, avvalendosi del diritto di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo, potrà, in qualsiasi momento opporsi all'utilizzo dei Suoi dati, richiedere la modifica o la cancellazione attraverso una semplice comunicazione postale o mediante l'invio di fax alla Confartigianato di Lucca - Associazione Libera degli Artigiani della Provincia di Lucca - Viale Castracani, trav. IV, 84 Loc. Arancio, 55100 Lucca - Tel. 0583 47641 fax 0583 476499.
La informiamo infine che il titolare del trattamento è la **Confartigianato di Lucca Associazione Libera degli Artigiani della Provincia di Lucca - Viale Castracani, trav. IV, 84 Loc. Arancio.**

Imprese, cassa integrazione, bonus vacanze: LE NOVITÀ DEL DECRETO RILANCIO

Dal reddito di emergenza per le famiglie più vulnerabili, alla proroga della Cig e agli aiuti a fondo perduto per le micro e piccole imprese ma anche l'eco e sisma bonus al 110% e la cancellazione dell'Irap di giugno: sono alcune delle misure del decreto 'Rilancio' da 55 miliardi, il terzo e il più costoso provvedimento varato dal governo per risollevare l'economia dallo shock del Covid. Questi i principali interventi del dl pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Reddito di emergenza
Arriva il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose, con un valore mensile tra i 400 e gli 800 euro, erogabile per due mesi con domanda all'Inps entro giugno. Spetterà alle famiglie con patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro, fino ad un massimo di 20mila euro in base al nucleo familiare e con Isee inferiore a 15mila euro.

Integrazione salari
Sovvenzioni per il pagamento dei salari anche per i lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti. Non potranno durare più di 12 mesi, a patto che il personale destinatario continui a lavorare in modo continuativo.

Cassa integrazione
La cassa di integrazione per l'emergenza Covid avrà la durata massima 9 settimane per i periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, con la possibilità di ottenere ulteriori 5 settimane (nello stesso periodo) per le sole aziende che abbiano interamente fruito di tutte e 9 le settimane precedentemente concesse. Possibilità di chiedere un massimo di ulteriori 4 settimane di trattamento per i periodi che vanno dal primo settembre al 31 ottobre 2020.

Bonus autonomi
Bonus da 1000 euro per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019. Bonus da 600 euro per aprile e maggio per i lavoratori dipendenti e autonomi non coperti da altre tutele e che causa Covid hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.

Misure famiglie, congedi & Co.
Vengono estesi fino al 30 settembre i congedi parentali straordinari al 50% della retribuzione per genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli under 12 per un massimo di 30 giorni.

Centri estivi
Detrazione fino a 300 euro sulle spese per i centri estivi relative agli under 16 per le famiglie con reddito sotto i 36mila euro.

Colf e badanti
Bonus da 500 euro ad aprile e maggio per i lavoratori domestici con contratti di lavoro superiori alle 10 ore settimanali, ma non conviventi.

Baby sitter
Bonus da 1200 euro (passa a 2mila euro per medici e infermieri). Può essere esteso ai servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia.

Smartworking e congedi
Lavoro da casa anche in assenza di accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età inferiore ai 14 anni e fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid19, anche usando il proprio pc.

Tax credit vacanze
Credito d'imposta a favore delle famiglie con Isee sotto i 40mila euro per il pagamento dei servizi turistici. Limite massimo di 500 euro e per un solo componente del nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari di due persone e 150

euro per una sola persona).

Bonus bici fino a 500 euro
Buono mobilità pari al 70 % della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro , per l'acquisto di biciclette tradizionali, elettriche ed altri mezzi come hoverboard, segway o monowheel. Lo possono richiedere – una sola volta – tutti i maggiorenni che risiedono in comuni e città metropolitane con più di 50mila abitanti. Scadenza 31 dicembre 2020.

Edilizia
Maxi-detrazioni per spese di riqualificazione energetica e per le misure antisismiche e l'installazione di impianti fotovoltaici , sostenute entro il 31 dicembre 2021. Sconto in fattura per i committenti pari al 100% del costo dei lavori. Trasferimento all'impresa che ha effettuato i lavori di un credito di imposta pari al 110% del costo dei lavori.

Ristoro diretto piccole imprese
Sostegno a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva: con ricavi non superiori a 5 milioni di euro; con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare dello stesso periodo dell'anno 2019. L'entità del contributo sarà determinato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi aprile 2020 con quelli riconducibili al mese di aprile 2019: il 20% per ricavi o compensi non superiori ai 400mila euro; il 15% per ricavi o compensi compresi fra i 400mila euro e 1 mln; il 10% per ricavi o compensi compresi fra 1 e 5milioni. CONTRIBUTO MINIMO DI 1000 EURO per gli autonomi e di 2000 EURO PER LE SOCIETA'.

Cancellata Irap giugno
Abolito il versamento del saldo e dell'acconto Irap dovuto a giugno per le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro.

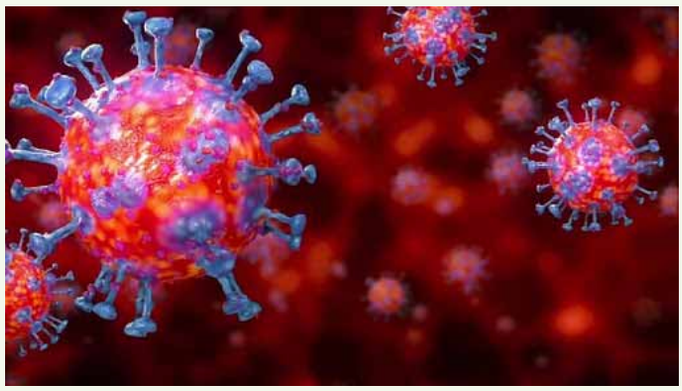

Affitti light
Credito di imposta fino al 60% dell'affitto pagato per i mesi di marzo/aprile e maggio per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 mln di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ad aprile 2020 di almeno il 50%. Per le strutture alberghiere il credito è previsto indipendentemente dal volume di affari.

Sconto bollette
Bollette più leggere per tre mesi: una norma del dl azzera i costi fissi per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.

Scadenze fiscali
Vengono prorogati al 16 settembre tutti i pagamenti delle imprese per ritenute, Iva, contributi previdenziali, gli atti di accertamento, le cartelle esattoriali, gli avvisi bon ari e le rate di rottamazione-ter e del saldo a stralcio. I pagamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione oppure in quattro rate di pari importo al termine della deroga fiscale.

Imu e Tosap
Cancellazione dell'acconto Imu di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano. Esentati dalla Tosap fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione del suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale.

LIQUIDITA' – PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Il lockdown ha comportato un drastico calo della liquidità aziendale. Per tale ragione il Governo ha emanato il cosiddetto decreto liquidità finalizzato a facilitare il reperimento di denaro da parte delle imprese. Le misure più interessanti per le imprese riguardano:

- **prestiti fino a 25mila euro** - caratterizzati dalla garanzia dello Stato al 100%. La somma erogabile non può superare il 25% del fatturato dell'ultimo bilancio e la restituzione , che inizierà tra 18 – 24 mesi, arriverà fino a 6 anni. Si tratta di una forma che consente di avere liquidità in tempi rapidi.
- **Prestiti per aziende fino a 800mila euro di fatturato - garanzia totale** (90% statale e 10% i Confidi) anche per i prestiti concessi a PMI con fatturato fino a 800mila euro e fino al 15% del fatturato (quindi per un massimo di 120mila euro)
- **finanziamenti fino a 40mila euro** - altri prodotti specifici sono stati predisposti da Artigiancredito Toscano per le PMI fino a 40mila euro. Il plafond è di 10 milioni di euro, la durata va da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 60 mesi. Il tasso varia da un minimo del 2,5% ad un massimo del 6% a seconda del merito creditizio dell'impresa.

Invitiamo, pertanto, le nostre aziende a contattare l'Ufficio Credito dell'Associazione per poter avere maggiori informazioni in merito a queste forme di finanziamento, (tel. 0583/47641 - Verranno forniti chiarimenti ed anche dato, se richiesto un appuntamento).

Ambiente & Sicurezza

SANIFICAZIONE OBBLIGATORIA, COSA SIGNIFICA E COME FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

Nel settimo punto dell'ordinanza regionale della Toscana viene imposto l'obbligo per le attività aperte, siano esse negozi, aziende o studi, di sanificare gli ambienti almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Della sanificazione quotidiana deve però rimanere traccia, grazie a un'autocertificazione, registrata dall'azienda o dal negozio su fogli cartacei o in formato digitale (per esempio un documento Word sul computer).

Covid-19: sanificazione degli ambienti, in cosa consiste e cosa dice l'ordinanza Nelle ultime settimane ci sono stati dei dubbi su come interpretare la parola "sanificare", usata anche quando si parla della bonifica degli ambienti dove siano stati acclarati casi di coronavirus. Si tratta però di due procedure diverse: per i locali dove abbiano soggiornato persone con infezione da Covid-19 entrano in azione ditte specializzate che seguono procedimenti professionali effettuando in alcuni casi anche la sanificazione con ozono; cosa diversa invece è la sanificazione quotidiana per i negozi e le aziende in attività, che può essere "fai-da-te", ma secondo regole precise, e con un costo minore rispetto agli interventi dei professionisti. In questo ultimo caso viene disposta una pulizia a fondo almeno una volta al giorno (o come detto in base ai turni di lavoro), che secondo l'ordinanza della Regione Toscana può essere effettuata anche usando prodotti e disinfettanti comunemente in commercio. I prodotti per la sanificazione: come si fa? Le disposizione della Regione Toscana poi indicano quali prodotti usare per la sanificazione quotidiana degli ambienti, per prevenire la diffusione del Covid 19, in particolare:

- etanolo (alcol etilico) al 70% - prodotti con con una concentrazione dello 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) - altri prodotti disinfettanti che uccidono virus, batteri e agenti patogeni.

Come si fa? Questa pulizia a fondo deve concentrarsi in particolare sulle superfici toccate più di frequente, come ad esempio porte e maniglie, tavoli e tastierini dei bancomat, oltre ai servizi igienici.

COVID-19 E MODIFICA DEL DVR

Passando gradualmente da una fase a carattere emergenziale, ad una fase più strutturata e permanente, occorre che le imprese avviino un processo di transizione tra quanto previsto nel Protocollo di sicurezza anti-contagio al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), presente in azienda, attuando quel necessario processo di ri-valutazione del rischio, alla luce delle eventuali/necessarie modifiche e aggiornamenti che saranno apportati. E' importante comprendere come, pur confermando la natura di rischio biologico generico (e non professionale, per i contesti non sanitari) del COVID-19 e, pertanto, non riconducibile ai rischi propri dello svolgimento delle attività lavorative, dovendo prolungare il tempo di mantenimento delle tutele della salute pubblica, in ambito lavorativo, anche oltre alla fase emergenziale, gli interventi previsti di contrasto al contagio (dettati dal Protocollo condiviso e declinati aziendalmente nel Protocollo di sicurezza anti-contagio), divenendo strutturali, richiedano una ri-analisi del rischio in merito a quanto posto in essere alla luce delle tutele della salute e sicurezza sul lavoro (mai, comunque sospese). Attuando, pertanto, gli interventi minimi necessari previsti dal Protocollo condiviso del 14 marzo (Protocollo di sicurezza anti-contagio) e della recente Ordinanza della Regione Toscana, occorrerà verificare la coerenza con le procedure e le regole organizzative, in essere, nel contesto lavorativo, modificando/aggiornando nel DVR quanto non più rispondente o, comunque, adeguato a garantire la salute e sicurezza degli occupati (non potendo trascurare che il DVR deve essere "la fotografia dell'esistente" – art.29, co.3, DLGS 81/08 s.m.). Pertanto invitiamo tutte le imprese a contattare il nostro ufficio sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per avviare il processo di integrazione della valutazione dei rischi e conseguente aggiornamento del DVR. Tel. 0583/476423 – e.mail: l.zaccariello@conformalucca.it

Gamma Volkswagen Veicoli Commerciali con superammortamento del 130% fino al 31 dicembre.

Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo, Volkswagen Veicoli Commerciali ti offre modelli adatti a tutte le esigenze, con diverse lunghezze, altezze e un'ampia possibilità di personalizzazione. Da oggi tutta la gamma è disponibile con trazione integrale 4MOTION e cambio automatico. E grazie ai più innovativi sistemi di assistenza alla guida garantisce al tuo lavoro il massimo del comfort e della sicurezza.

Volkswagen Veicoli Commerciali. L'idea in più per chi lavora.

Volkswagen Veicoli Commerciali raccomanda Castrol EDGE Professional

Veicoli Commerciali

Bertolucci e Coluccini
Concessionaria ufficiale Volkswagen dal 1972

Via Filaracci, 311
Massarosa (LU)
Tel. 0584 93061 e-mail: info@bertolucci-coluccini.it

PROTOCOLLO SICUREZZA SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro – alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore ad 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, ecc., associati a rischi specifici propri della mansione).
In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro – alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

SCADENZE LUGLIO 2020

GIOVEDI 16 LUGLIO

- Termine di presentazione del mod. F24 per il versamento delle ritenute operate in giugno ai dipendenti sulle retribuzioni, indennità TFR, prestazioni occasionali e per il versamento dei contributi INPS per i dipendenti;
- Imposte da dichiarazione dei redditi con maggiorazione;
- CCIAA versamento diritto camerale con maggiorazione 0,4%

IMPORTANTI AGGIORNAMENTI SUL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA INVIARE IN REGIONE

Si comunica che, in riferimento al protocollo anti contagio da inviare alla Regione Toscana, la stessa Regione ha accolto le richieste di Confartigianato di ripristinare la trasmissione del protocollo anche per mail. Ciò alla luce delle difficoltà manifestateci da tante imprese di accedere al sito, ad apporre la firma digitale, a compilare, eventualmente, la procura speciale ecc.
Vi possiamo confermare, con soddisfazione, che è stata emanata la Delibera n. 595 che prevede quanto segue (si riassumono le cose più importanti):
1. il protocollo anti contagio, di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020, può essere trasmesso a Regione Toscana con le seguenti modalità:
• **compilazione on line** sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione;
• **trasmissione tramite e-mail** all'indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l'attività di competenza, lo specifico allegato alla delibera. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione;
• **non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.**

2. Ai fini della trasmissione tramite e-mail del protocollo anti-contagio sono approvati i seguenti allegati alla delibera:
- Allegato 1: Format per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;
- Allegato 2: Format per attività commerciali;
- Allegato 3: Format per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi (allegato alla presente).

3. Per tutte le attività sospese alla data del 18 aprile 2020 la compilazione ed invio alla Regione Toscana del protocollo di sicurezza anti - contagio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura

4. Coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non devono inviarlo nuovamente, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, di cui alla ordinanza 48/2020.
NATURALMENTE, AD ECCEZIONE DELLE MODALITA' D'INVIO, TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA 48 RESTANO IN VIGORE.

NB: In caso di difficoltà nella compilazione e/o di ulteriori informazioni/chiarimenti si prega di contattare l'Ufficio Sicurezza della Confartigianato (tel. 0583/476423).

EDILIZIA: PROTOCOLLO CANTIERI DEL 24.4.2020

Sintesi delle regole per la sicurezza in edilizia e lavori pubblici. Casi di esclusione dalla responsabilità per mancata consegna

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del **COVID 19** nei cantieri a cui ha aderito anche Confartigianato e le altre parti sociali.

Il documento aggiorna il precedente firmato a marzo adeguandolo alle previsioni del Protocollo generale per la sicurezza del 24 aprile ed acquista particolare importanza anche per la contestuale decisione di riapertura delle attività edilizie a partire dal 4 maggio 2020, previste dall'ultimo **DPCM 26.4.2020**.

Le regole principali sono suddivise in specifiche sezioni dedicate ai vari aspetti:

- Obblighi informativi del datore di lavoro a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel cantiere, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, pulizia e igiene nel cantiere e gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi),
- riorganizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni),
- gestione di una persona sintomatica in cantiere.

Inoltre vengono forniti esempi di casi in cui può essere prevista esclusione dalle penali per ritardi o mancata consegna nei lavori di cantiere per i datori di lavoro, a causa dell'emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda **l'obbligo di INFORMAZIONE** il datore di lavoro, è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette (modalità di comportamento e gli obblighi connessi. Ad esempio: controllo della temperatura corporea. Se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l accesso al cantiere.

Per rispetto della privacy i dati non vanno registrati) e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere; impegno per chi entra a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per la sicurezza (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non lo consentano, segnalare eventuali sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,).

Indicazioni operative per i datori di lavoro

MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

individuare procedure e percorsi predefiniti

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi oppure rispettare la distanza minima di un metro

No all'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere

Predisposizione di servizi igienici riservati

PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

Va assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica:

- degli spogliatoi e delle aree comuni
- dei servizi igienici
- mezzi d'opera con le relative cabine di guida con prodotti previsti dalla circolare del ministero della salute

Le persone devono in particolare adottare frequente e minuzioso lavaggio delle mani con appositi prodotti disinfettanti messi a disposizione

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro previa consultazione del medico competente e di RSPP e RLS

GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni (uffici, mense, spogliatoi) va contingentato per assicurare la distanza di sicurezza di un metro con tempi ridotti di permanenza,ventilazione continua dei locali

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- turnazione dei lavoratori
- gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- diversificazione orari di entrata, sosta e all'uscita

Nei cantieri con numero di occupati superiore a 250 unità) il datore di lavoro deve assicurare il presidio sanitario

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

In presenza di febbre superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, la persona deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere.
Va isolata in base alle disposizioni dell autorità sanitaria.
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali contatti stretti.
Si provvede alla sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro.

Ipotesi di esclusione della responsabilità per mancata consegna dei lavori

Come detto e come previsto dal DL 18 2020, il protocollo esemplifica alcuni casi (non esaustivi) in cui può essere prevista l'esclusione dalle penali per ritardi o mancata consegna nei lavori di cantiere per i datori di lavoro, a causa dell'emergenza Coronavirus:
- se la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non sono possibili altre soluzioni organizzative diverse e non sono disponibili, sufficienti, mascherine e altri dispositivi di protezione (deve essere documentato l'ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini)
- se l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, oppure non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto,
- se si accerta un caso di lavoratore affetto da COVID-19 e necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con conseguente sospensione delle lavorazioni;
- se il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative per indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

Covid19 MISURE DI SICUREZZA filiera pneumatici

Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.
Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli).
Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato 5.
Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell'allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli).
Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.
Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed

entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.
Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.
Tutto ciò premesso, Confartigianato esprime le seguenti considerazioni ed indirizzi:
1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di "stare a casa", salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;
2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;
3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti "di alleggerimento", che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.
L'avvio del cambio stagionale avviene quest'anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.
Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, Confartigianato si farà carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.

SPECIALE TRASPORTO: CISTERNETTE GASOLIO

Rimandato al 1° gennaio 2021 l'obbligo di licenza fiscale e registro di carico e scarico.
E' stata rinviata al 1° gennaio 2021 la scadenza precedentemente prevista al 30 giugno 2020, relativa all'obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisternette di gasolio, presso l'Ufficio delle Dogane competente per territorio.
La sospensione dei termini vale anche per la tenuta, in forma semplificata, dei registri di carico e scarico, in quanto adempimento previsto per i titolari di licenza fiscale.

In particolare, il rinvio interessa:
- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi;
- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi.

Confartigianato Trasporti, ha continuato a portare avanti, in queste difficili settimane di emergenza, la battaglia per una proroga più lunga di tali adempimenti ed in generale per una semplificazione di norme per il settore che alleggerisca di ulteriori costi e oneri il carico per le piccole e medie imprese di autotrasporto.
Speciale Trasporto: nuove proroghe scadenze documenti
Con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 prot. N.° 0012058 vengono nuovamente fissate le proroghe dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Qui di seguito riepiloghiamo voce per voce le proroghe previste:

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D'IDENTITA' – 31 agosto 2020

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata

al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

PATENTE – 31 agosto 2020

Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020. Essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020.

CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE – CQC

Le Carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE – CAP

I Certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA – 30 giugno 2020

I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020

ATTESTATI PER CONDUCENTI CHE HANNO 65 ANNI – Trasporto merci

Premessa: il C.d.S. prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Gli attestati di cui sopra rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).

ATTESTATI PER CONDUCENTI CHE HANNO 65 ANNI – Trasporto persone

Premessa: il C.d.S. prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Gli attestati di cui sopra rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

CERTIFICATI MEDICI RILASCIATI DAI SANITARI

I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e

il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

ATTESTATI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

FOGLIO ROSA

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

REVISIONE VISITE E PROVE – 31 OTTOBRE 2020

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020. Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto
all'obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis". La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione. Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti alle scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR. Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

TASSA AUTOMOBILISTICA – 30 giugno 2020

(tranne Regione Abruzzo al 31 luglio 2020)

VALIDITA' DI AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

I documenti sotto riportati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine; - alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, CdS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. Per l'effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Altre novità:

- Sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
- Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio

segue a pag. 15

ATTENTI ALLA TRUFFA

Anche in questo numero, il sindacato dei pensionati e il patronato della CONFARTIGIANATO, allertano gli iscritti a stare attenti alle nuove modalità di truffe che circolano in tutto il territorio nazionale:

-La truffa dei falsi operatori della Protezione civile

Falsi addetti della protezione civile cercano di approfittare dell'emergenza Covid per truffare le persone a casa». Spacciandosi per Operatori della protezione civile si recano presso le abitazioni, pronti a fare il tampone. «Non fate entrare nessuno in casa e allertate immediatamente la centrale operativa di Carabinieri, Polizia di stato, Polizia municipale.

-Falsi impiegati del comune

Segnalate in alcune città della penisola, persone che approfittano della situazione di emergenza sanitaria per commettere reati ai danni delle persone anziane, soprattutto per quelle che vivono da sole. Spacciandosi come impiegati del comune o di altri enti che svolgono funzioni di soccorso pubblico, magari vestendone anche l'uniforme o mostrando tessere falsificate. La scusa più comunemente usata è quella di "essere incaricati dal Comune di distribuire mascherine, soluzioni igienizzanti per le mani", oppure si offrono di fare un tampone, per entrare e impossessarsi di quello che trovano.

-False richieste di donazioni benefiche

È sempre opportuno verificare molto attentamente tutte le richieste di donazioni relative all'emergenza Coronavirus a favore di enti benefici.

-Attenzione agli acquisti online

Prestate attenzione agli acquisti online di prodotti igienizzanti a basso costo, Potrebbero non arrivare.

Attenti all'elevato costo di mascherine e di gel lavamani alcolico, fate un paragone con i prodotti in vendita nelle Farmacie, Parafarmacie, negozi autorizzati alla vendita.

ASSEGNO SOCIALE: Come si determina il requisito dei 10 anni di soggiorno in Italia

Tra i requisiti per la concessione dell'assegno sociale la legge impone non solo l'accertamento del requisito reddituale, vale a dire che il soggetto richiedente non risulti titolare di redditi ma anche l'accertamento dell'effettiva presenza del richiedente nel territorio nazionale. Presupposto imprescindibile per la concessione della prestazione è, infatti, la verifica del requisito della residenza del titolare in Italia, conseguenza quest'ultima del carattere inesportabile dell'assegno. A differenza di quanto avviene per le prestazioni previdenziali, infatti, l'assegno sociale - al pari delle altre prestazioni assistenziali - non può essere corrisposto al di fuori del territorio nazionale. Al riguardo va precisato che il requisito di residenza†deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all'estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, l'INPS procede alla revoca della prestazione.

Il requisito dei 10 anni di soggiorno legale

Oltre al predetto requisito l'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito che dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale possa essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. La norma ha inteso, in questo modo, porre un argine al fenomeno - sentito dal legislatore di allora - di quei cittadini stranieri, soprattutto extracomunitari, ultra 65enni che si trasferivano (legalmente) in Italia per seguire la famiglia riuscendo cosÏ ad agganciare il sostegno

segue da pag. 14

economico. L'assegno sociale spetta, infatti, non solo ai cittadini italiani ma anche agli stranieri, comunitari o extracomunitari, con la sola precisazione che per quest'ultimi occorre il possesso della carta di soggiorno o lo status di rifugiato politico. Per prevenire queste situazioni il legislatore ha posto la necessità di accertare un pregresso periodo di soggiorno legale in Italia, per comprovare un legame tra lo straniero ed il nostro paese. A differenza della residenza, l'ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l'Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. E ciò anche se nell'ultimo decennio 2008-2018 il richiedente abbia trascorso alcuni anni all'estero. In merito a quest'ultimo requisito, occorre precisare che esso è entrato pienamente in vigore il 1° gennaio 2009, nel senso che già a partire da quella data esso deve sussistere con riferimento agli anni anteriori al 2009.
Per quanto riguarda gli stranieri il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l obbligo di presentare a corredo della relativa istanza. Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445.

segue da pag. 13

2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020)
- Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).

Per ulteriori informazioni telefonare ai nostri uffici allo 0583/47641.

PROROGATO AL 15 GIUGNO IL TERMINE PER IL CAMBIO DEI PNEUMATICI INVERNALI

Il Ministero dei Trasporti ha accolto le richieste di Confartigianato Autoriparazione e oggi ha disposto la proroga dei termini al 15 giugno 2020 per la sostituzione degli pneumatici invernali/estivi. Nei giorni scorsi, gli autoriparatori di Confartigianato avevano sollecitato - alla luce dell'ultimo Dpcm - una proroga al 15 giugno 2020 "in via del tutto eccezionale" dei termini per la sostituzione obbligatoria dei pneumatici invernali con quelli estivi. Il lockdown ha infatti 'congelato' gli spostamenti dei clienti intenzionati a operare il cambio e "nulla cambierà nell'attività dei gommisti a partire dal 4 e sino al 17 maggio" dal momento che potranno effettuarlo "solo a quei clienti che saranno in grado di motivare il loro spostamento". Pertanto - si sottolinea - "il perdurare delle restrizioni relativamente allo spostamento delle persone e la necessità di rispettare scrupolosamente le misure del nuovo Protocollo rendono di fatto impossibile completare le operazioni di smontaggio di pneumatici invernali e rimontaggio di pneumatici estivi entro il 15 maggio" data stabilita dalle normative in vigore.

CARIGE
SEI IN AFFARI MAXI

Primi 6 mesi
a canone
GRATIS
per i conti
di nuova apertura

PER LA TUA ATTIVITÀ
UN CONTO CHE TI DÀ QUALCOSA IN PIÙ

Il conto corrente per le imprese Carige SeiInAffari Maxi ti offre operazioni illimitate, carta di debito e carta di credito, servizi online, Pos. Chiedi in filiale, troverai anche il supporto e l'esperienza dei consulenti Carige.

GRUPPO BANCA CARIGE
BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA
B.M.L.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali occorre far riferimento ai fogli informativi CC10, MP4, disponibili nei punti vendita del Gruppo Banca Carige e sul sito www.gruppocarige.it.

Marketing e Comunicazione - IMC4 - 08/2016